

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche

Approvato nella seduta del 17 febbraio 2016

1. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Scienze Politiche (di seguito Dipartimento) in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli Organi del Dipartimento.

2. Aspetti generali

Il Dipartimento è stato istituito e attivato con il decreto rettorale numero 1550 del 16 ottobre 2012. Esso ha le finalità scientifiche riconducibili ai settori di ricerca indicati nell'allegato A e ha le finalità didattiche riconducibili alle classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento indicate nell'allegato B, nonché alle attività didattiche *post lauream* (dottorato e master) come specificate nell'allegato C.

3. Il Direttore

Il Direttore rappresenta il Dipartimento; presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione di programmazione, predisponendone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università; esercita il coordinamento di tutte le attività del Dipartimento in collaborazione con la Segreteria amministrativa, la Segreteria didattica e la Segreteria alla ricerca; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo; rilascia le autorizzazioni ed esprime pareri sugli incarichi e le attività esterne dei docenti del Dipartimento secondo quanto stabilito dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento. Le modalità e le procedure di elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Entro 30 giorni dalla entrata in carica, il Direttore indice le elezioni per la formazione delle rappresentanze degli studenti e del personale TAB nel Consiglio di Dipartimento. Nello stesso termine, il Direttore designa il Vicedirettore, che viene nominato con decreto rettorale e assume le funzioni del Direttore in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

4. Il Consiglio

Il Consiglio elegge il Direttore; approva i Regolamenti del Dipartimento; approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento; definisce e approva il Piano di programmazione triennale aggiornandolo almeno annualmente; delibera in merito alle proposte di reclutamento e di chiamata del personale docente; delibera l'offerta formativa dei Corsi di studio di competenza del Dipartimento, sentite le proposte dei Collegi didattici; su proposta del Direttore, assegna ogni anno i compiti didattici ai docenti, sentiti gli interessati, in base alle competenze scientifico-disciplinari e ad un'equa ripartizione del carico didattico complessivo; delibera l'affidamento degli incarichi didattici a docenti esterni all'organico del Dipartimento; autorizza i professori di ruolo ed i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca; esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento generale di Ateneo e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

La componente studentesca del Consiglio è formata da un numero di rappresentanti proporzionato a quello degli studenti iscritti, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo all'articolo 28 e dal Regolamento Generale di Ateneo all'articolo 17. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli

studenti iscritti ai Corsi di studio e ai Corsi di dottorato di titolarità del Dipartimento. All'interno della suddetta rappresentanza è garantita la presenza di almeno un iscritto a Corsi di dottorato: risulta eletto lo studente della Scuola dottorale che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

La rappresentanza del personale TAB del Consiglio è composta da un numero di componenti pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore.

Nelle riunioni del Consiglio le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo, il quale partecipa alle riunioni con funzione consultiva. Egli è coadiuvato da un docente designato dal Direttore tra i presenti. Il Direttore invita il Segretario alla ricerca e il Segretario didattico a partecipare alle sedute del Consiglio in relazione agli argomenti all'o.d.g. I verbali, dopo la relativa approvazione, sono messi a disposizione di tutti i membri del Consiglio.

L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è affisso all'albo del Dipartimento, pubblicato sul sito web del Dipartimento e inviato in formato elettronico almeno 5 giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, per la quale il termine è ridotto a un giorno. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali. Eventuali integrazioni possono essere apportate all'o.d.g. con un anticipo di un giorno sulla seduta. Le variazioni nella sequenza della trattazione degli argomenti all'o.d.g. possono essere apportate solo con il consenso unanime dei presenti.

5. La Giunta

La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni e i suoi membri svolgono i compiti a ciascuno di essi delegati dal Direttore. Essa è composta dal Direttore, dai Coordinatori dei Collegi didattici e delle Sezioni per la ricerca, dal Responsabile delle attività dottorali, dal responsabile del processo AVA (designato dal Consiglio) nonché da uno dei rappresentanti del personale TAB designato tra quelli presenti nel Consiglio.

L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta viene inviato in formato elettronico ai suoi componenti, pubblicato sul sito web del Dipartimento e affisso all'albo del Dipartimento almeno 3 giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente per la quale il termine è ridotto a un giorno.

6. Commissione Paritetica docenti-studenti

Il Dipartimento si avvale della Commissione Paritetica docenti-studenti al fine di garantire le attività di monitoraggio e valutazione dei processi didattici e formativi, nonché delle strutture di supporto e servizio agli studenti. Essa può avanzare al Direttore e, suo tramite, al Consiglio osservazioni e proposte per migliorare i citati servizi, sulle quali proposte gli organi competenti del Dipartimento sono tenuti a pronunciarsi.

Attingendo ai dati resi disponibili dalla SUA dei Corsi di Studio e ad altre fonti, quali le rilevazioni degli studenti e le ulteriori informazioni istituzionali sui Corsi di Studio, la Commissione si riunisce con i compiti stabiliti dall'art. 31 dello Statuto di Ateneo e redige inoltre la Relazione Annuale, prevista dall'Art. 13 del DM 19/2012.

La Commissione si compone di quattro studenti e di altrettanti docenti. I quattro studenti sono designati tra i rappresentanti presenti in Consiglio, consentendo ove possibile la rappresentanza dei Collegi didattici. Al suo interno elegge come presidente un professore e come vicepresidente uno studente.

L'ordine del giorno delle riunioni è affisso all'albo, pubblicato sul sito del Dipartimento e inviato in formato elettronico ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione con procedura d'urgenza per la quale il termine è ridotto a un giorno. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno un giorno prima della seduta, salvo casi eccezionali. Per la validità delle adunanze si applica l'art. 43 dello Statuto.

7. Collegi didattici

Per l'organizzazione delle attività formative il Dipartimento si avvale dei Collegi didattici. Essi sono composti da tutti i docenti che svolgono attività didattica in un Corso di studio di competenza del singolo Collegio, i quali godono dell'elettorato attivo e passivo (limitatamente ai professori) per l'elezione del Coordinatore del Collegio. Svolgono compiti di organizzazione della didattica e di autovalutazione e formulano proposte ai fini della programmazione. Le denominazioni e le ulteriori funzioni dei Collegi didattici sono indicate nei rispettivi Regolamenti di funzionamento, allegati al presente Regolamento (allegati D, E, F). Gli eventuali aggiornamenti annuali, relativi all'attivazione o disattivazione di insegnamenti, comportano l'automatica modifica delle Tabelle inserite in detti Regolamenti, senza costituire modifica del presente Regolamento. I Collegi entrano in attività a partire dal 1 ottobre 2013.

8. Sezioni per la ricerca

Ai fini delle attività di ricerca il Dipartimento si avvale delle Sezioni per la Ricerca, ove costituite. L'articolazione in Sezioni per la ricerca ha la finalità di un miglior funzionamento delle attività di ricerca, raggruppando i docenti in base all'appartenenza disciplinare e/o ai loro interessi scientifici prevalenti. Ogni docente del Dipartimento può afferire a una sola Sezione, ma l'opzione per una diversa afferenza può essere manifestata dal docente con cadenza biennale. Ogni Sezione elegge un proprio coordinatore e opera in collaborazione con la Segreteria alla ricerca. Le Sezioni svolgono, nell'esercizio della loro autonomia amministrativa e gestionale, tutte le funzioni riguardanti la promozione e la gestione dei progetti e delle altre attività di ricerca, di livello sia nazionale sia internazionale. Le Sezioni hanno, in particolare, i seguenti compiti: adempiere alle procedure previste per la partecipazione al programma nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR/AVA); deliberare sull'assegnazione dei fondi di ricerca ai propri singoli docenti (con successiva ratifica del Consiglio); incoraggiare la formazione di gruppi di ricerca e organizzare attività di consulenza e supporto ai docenti per favorirne la partecipazione a progetti nazionali e internazionali; promuovere e realizzare attività di collaborazione esterna del Dipartimento anche al fine di reperire risorse; incentivare l'internazionalizzazione della ricerca. Le Sezioni altresì formulano proposte ai fini della programmazione. Le denominazioni, i progetti scientifici delle Sezioni e l'elenco dei docenti afferenti a ciascuna di esse, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento sono indicati in un atto integrativo del presente Regolamento, da approvarsi con delibera del Consiglio.

9. Commissione di programmazione

Il Dipartimento si avvale della Commissione di Programmazione (CP). Essa ha il compito di individuare le necessità di organico del Dipartimento, istruendo il piano triennale di programmazione e le eventuali modifiche annuali, prioritariamente sulla base delle proposte dei Collegi didattici e delle Sezioni per la ricerca, ove costituite. Le proposte della CP sono sottoposte dal Direttore del Dipartimento al giudizio del Consiglio per le eventuali delibere. Il Direttore convoca la CP almeno due volte l'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. La CP è composta dal Direttore (membro di diritto, che può delegare un suo rappresentante) e da sei docenti eletti uno per ognuna e da ognuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari: IUS, L-LIN, M-STO (inclusa M-DEA), SECS-P, SECS-S, SPS. Tutti i componenti della CP restano in carica per tre anni (salvo dimissioni o sopraggiunta carenza dei requisiti) e, comunque, decadono alla fine del mandato del Direttore.

10. Segreteria per la didattica

L'organizzazione dei servizi agli studenti è affidata alla Segreteria per la didattica, il cui responsabile opera in accordo con il Direttore e secondo le eventuali indicazioni e delibere del Consiglio, nonché in collaborazione con i Collegi didattici. Al suo interno la Segreteria per la didattica si articolerà in specifici uffici per meglio garantire i servizi agli studenti e per dare supporto all'attività dei suddetti Collegi.

11. Commissione spazi

Gli studenti possono proporre iniziative di varia natura negli spazi del Dipartimento secondo lo specifico Regolamento (allegato G). In particolare, il rispetto di tale Regolamento è verificato dalla Commissione spazi, costituita da docenti nominati dal Direttore e da rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

12. Norme comuni e finali

Il presente Regolamento è approvato e può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

La modifica e l'aggiornamento degli allegati non implica la modifica del Regolamento.

Allegato A:

IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/21; L-LIN/03, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/12, L-LIN/13; M-DEA/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04; SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04; SPS/02, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/12, SPS/13, nonché tutti gli altri SSD appartenenti, ai sensi dei DD. MM. e successive modificazioni e integrazioni, alle attività di base e/o caratterizzanti per le classi di laurea e/o di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento.

Allegato B:

L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali), LM-52 (Relazioni internazionali), LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni), LM-90 (Studi europei). Nell'ambito di tali classi, attualmente sono in essere i Corsi di laurea in Scienze Politiche e relazioni internazionali (L-36), Scienze politiche per il governo e l'amministrazione (L-36), Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo (L-36), nonché i Corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali (LM-52), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Studi europei (LM-90).

Allegato C: Le attività didattiche *post lauream* sono ad oggi le seguenti:

Scuola dottorale in Scienze Politiche;

Corsi di master in: Cittadinanza e integrazione euro-mediterranea; Economia e valorizzazione delle istituzioni culturali; Global management, società e istituzioni della Cina contemporanea; Peacekeeping & security studies.

Allegato D: Regolamento del Collegio unico triennale in Scienze Politiche

Allegato E: Regolamento del Collegio didattico in Scienze delle Pubbliche amministrazioni

Allegato F: Regolamento del Collegio magistrale in Studi europei e internazionali

Allegato G: Regolamento per l'uso degli spazi da parte degli studenti, già precedentemente adottato dalla Facoltà di Scienze Politiche nel 2009.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DIDATTICO UNICO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Art. 1 Finalità del Regolamento.

Il Regolamento del Collegio didattico unico (di seguito Collegio) disciplina il funzionamento del Collegio didattico, le sue competenze e procedure, nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme statutarie, del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche (di seguito Dipartimento).

Art. 2 Generalità.

1. Il Collegio didattico unico dei Corsi di laurea triennale di Scienze Politiche provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di laurea di cui all'allegata Tabella A, nonché alla verifica dei risultati.

2. Gli eventuali aggiornamenti annuali, relativi all'attivazione o disattivazione di Corsi di laurea, comportano l'automatica modifica della Tabella A, che non costituisce modifica del presente Regolamento.

Art. 3 Composizione del Collegio didattico unico.

1. Il Collegio è composto da:

- a) i docenti che svolgono attività didattica presso i Corsi di Laurea indicati nella Tabella A, a prescindere dall'appartenenza ad altro dipartimento.
- b) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario assegnato alla Segreteria didattica del Dipartimento e che svolge attività amministrativa in relazione ai suddetti Corsi di laurea.
- c) tre rappresentanti degli studenti designati dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio del Dipartimento tra gli studenti iscritti ai suddetti Corsi di laurea.

Alle sedute del Collegio partecipano, con voto esclusivamente consultivo, anche i docenti non di ruolo presso l'Ateneo di Roma Tre che svolgono attività didattica nei corsi di laurea triennali.

Art. 4 Funzioni del Collegio didattico unico.

Spetta al Collegio:

- a) organizzare e regolamentare i servizi di orientamento e tutorato per tutti i Corsi di laurea di propria competenza;
- b) stabilire i criteri generali per la formulazione dei piani di studio degli studenti iscritti;
- c) definire i criteri generali per lo svolgimento delle attività seminariali, di laboratorio, di quelle relative a stages e tirocini, nonché di tutte le "Altre attività formative";
- d) esaminare ed approvare tutte le pratiche concernenti le carriere degli studenti;
- e) collaborare con il Dipartimento nel coordinamento dell'organizzazione degli insegnamenti secondo il calendario accademico, con la definizione del quadro degli orari delle lezioni;
- f) stabilire eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti;
- g) determinare le modalità degli obblighi di frequenza delle attività didattiche;
- h) formulare al Dipartimento:
 - proposte concernenti piani di sviluppo, con riguardo anche alla programmazione e richiesta dei posti di professore e di ricercatore;
 - proposte sulle destinazioni e sulle modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
 - pareri sulla concessione ai docenti dell'autorizzazione a fruire di periodi di congedo per svolgere esclusiva attività di ricerca;
 - proposte in relazione agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di laurea.

Art. 5 Modalità di funzionamento del Collegio didattico unico.

1. Il Collegio è convocato di norma dal suo Coordinatore con comunicazione scritta inviata, di norma per via telematica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza (salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali è possibile una convocazione con due soli giorni d'anticipo, e limitata ai membri del Collegio aventi diritto di voto), a tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi. La comunicazione indicherà il luogo, il giorno, l'ora d'inizio e l'ordine del giorno dell'adunanza. Nell'ordine del giorno devono essere inseriti anche gli argomenti per il cui esame sia stata presentata richiesta scritta al Coordinatore da parte di almeno un decimo dei componenti dell'organo (comunque non meno di cinque), con un anticipo di dieci giorni.
2. Il Collegio didattico è convocato, di norma (escluso il mese di agosto), una volta ogni due mesi.
3. La validità delle sedute del Collegio è disciplinata dall'art. 43, commi 1 e 2, dello Statuto di Ateneo. Le sedute del Collegio sono valide se risulta presente la metà più uno (con arrotondamento in difetto) degli aventi diritto di voto. Ai fini della determinazione del numero legale si sottrae il numero di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si aggiunge il numero dei professori fuori ruolo e dei docenti in congedo o in aspettativa soltanto se intervengono all'adunanza.
4. All'inizio di ogni seduta il Coordinatore designa come Segretario un docente di ruolo fra gli appartenenti al Collegio e presente alla seduta.
5. Su proposta del Coordinatore o di almeno un quinto dei componenti del Collegio e previa approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, è possibile procedere all'esame di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. I verbali delle adunanze vengono di norma approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Coordinatore e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria del Collegio.
7. I verbali delle adunanze, una volta approvati, sono pubblici; le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali in cui sono custoditi.
8. Il Collegio, ove sia chiamato ad esaminare argomenti che richiedano un preventivo lavoro istruttorio o di approfondimento, può costituire nel suo seno, con apposita votazione, commissioni incaricate di riferire al Consiglio stesso, entro un termine prestabilito, i risultati del proprio lavoro. Ogni commissione così costituita elegge al suo interno un coordinatore.

Art. 6 Votazioni.

1. Le deliberazioni, ai sensi dell'art. 43, comma 4, dello Statuto di Ateneo, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. I voti di astensione non sono computati per il voto di maggioranza; qualora le astensioni raggiungano la maggioranza, la votazione è nulla.
2. Il diritto di voto – ai sensi dell'art. 41, comma 4 dello Statuto di Ateneo – è regolato nel modo seguente:
 - per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
 - per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
 - per le delibere che riguardano i ricercatori hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori.
3. Nessuno può prendere parte al voto o assistere a votazioni sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 7 Coordinatore.

1. Al Coordinatore del Collegio didattico unico spetta:
 - a) convocare e presiedere il Collegio;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio;
- c) vigilare sul rispetto delle norme stabilite dal Collegio per lo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento. Il mandato ha la durata di tre anni. La funzione di Coordinatore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Coordinatore sono indette le elezioni da parte del decano dei professori ordinari del Collegio. In caso di interruzione anticipata del mandato del Coordinatore o in qualsiasi altro caso di vacanza dell'organo vengono indette nuove elezioni entro 15 giorni dall'avvenuta interruzione del mandato e le funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicario, se nominato, o in sua assenza dal decano. In prima applicazione del presente Regolamento, le elezioni sono indette dal decano del Collegio in tempo utile per consentire la nomina del Coordinatore del Collegio entro il 1 ottobre 2013. In ogni caso, la votazione si svolge entro il termine di 20 giorni dalla data di indizione.
3. Il Coordinatore può designare un suo Vicario, individuato tra i professori di ruolo del Collegio. Il Vicario sostituisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o per delega. Ove il Coordinatore non provveda, la funzione Vicaria è assunta dal decano del Collegio.
4. Il Coordinatore designa un referente per ciascuno dei Corsi di laurea di competenza del Collegio, di cui si può avvalere per l'organizzazione e la programmazione didattica.
5. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di proprie funzioni specifiche a professori di ruolo di sua fiducia afferenti al Collegio didattico unico.

Allegato al Regolamento di funzionamento del Collegio Didattico Unico dei Corsi di laurea Triennale della Facoltà di Scienze Politiche

TABELLA A

Corsi di laurea ex D.M. 509/99

Corso di laurea in Consulente esperto per i processi di pace, cooperazione e sviluppo
Corso di laurea in Pubblica Amministrazione
Corso di laurea in Scienze Politiche

Corsi di laurea ex D.M. n. 270/04

Corso di laurea in Scienze Politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo
Corso di laurea in Scienze Politiche per il Governo e l'amministrazione
Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Corso di laurea quadriennale ex L. 341/90

Corso di laurea in Scienze Politiche

UNIVERSITÁ ROMA TRE
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DIDATTICO IN
SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1
Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, le sue competenze e procedure, nel rispetto delle norme statutarie, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche.

Art. 2
Generalità

Il Collegio in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del diploma di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3
Composizione del Collegio

1. Composizione del Collegio

Il Collegio è composto da:

- a) i docenti che svolgono la loro attività didattica nel Corso di laurea magistrale
- b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario
- c) una rappresentanza degli studenti.

Alle sedute del Collegio partecipano, con voto esclusivamente consultivo, anche i docenti non di ruolo presso le Università che svolgono attività didattica nel Corso di laurea magistrale.

I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di Corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno solo di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

2. Modalità di elezione delle rappresentanze elettive

Le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo sono elette secondo le disposizioni dello Statuto dell'Università e le modalità previste dagli Allegati al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 4
Funzioni del Collegio

Il Collegio esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali dell'ordinamento universitario, dallo Statuto dell'Università e dal Regolamento Generale d'Ateneo e, in particolare:

- a) elegge il Coordinatore;
- b) approva il Regolamento del Corso di laurea magistrale e le sue modifiche;
- c) formula al Collegio del Dipartimento di Scienze Politiche:
 - proposte sull'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale;

- proposte concernenti i piani di sviluppo, anche con riguardo ai posti di professore e di ricercatore;
- proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del Corso di laurea magistrale;
- proposte sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulle sostituzioni parziali autorizzate dell'attività didattica dei docenti del Corso di Studio;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Art. 5

Modalità di funzionamento del Collegio

- 1) Il Collegio è convocato nella totalità delle sue componenti.
- 2) Il Collegio è convocato dal Coordinatore in seduta ordinaria o straordinaria. Le sedute ordinarie hanno una programmazione annuale e una periodicità massima di tre mesi. Per motivi inerenti all'ordine del giorno possono essere programmate sedute in aggiornamento.
- 3) La convocazione per sedute ordinarie deve essere fatta mediante affissione all'albo del Collegio di Corso di laurea magistrale e con comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.
- 4) Alla convocazione per una seduta ordinaria deve essere allegato l'ordine del giorno.
- 5) Le sedute straordinarie sono convocate per fare fronte ad eventi che richiedano soluzioni particolarmente urgenti; una seduta straordinaria può essere richiesta da non meno di un decimo dei Consiglieri che ne facciano domanda motivata al Coordinatore.
- 6) Per le sedute straordinarie convocate su richiesta di un decimo dei Consiglieri, dovranno essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti da essi presentati. Per le sedute straordinarie convocate d'urgenza l'ordine del giorno deve essere approvato in apertura di seduta.
- 7) Le sedute del Collegio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Collegio, sottratti gli assenti giustificati.
- 8) Il Segretario è designato dal Coordinatore in apertura di seduta fra i docenti di ruolo afferenti al Collegio e presenti alla seduta.
- 9) I verbali delle adunanze sono approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Coordinatore e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Corso di laurea magistrale che ne assicura la pubblicità. I verbali delle adunanze sono pubblicati nell'albo del Dipartimento di Scienze Politiche per 15 giorni.

Art. 6

Votazioni

- 1) Il diritto di voto è disciplinato dallo Statuto dell'Ateneo
- 2) Le deliberazioni sono adottate di regola con maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 7

Coordinatore

- 1) Il Coordinatore del Collegio è eletto dai componenti del Collegio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche ed è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
- 2) Il Coordinatore del Collegio dura in carica tre anni.

- 3) Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Coordinatore del Collegio sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo del Collegio d'intesa con il Direttore del Dipartimento.
- 4) Al Coordinatore compete:
 - a) convocare e presiedere il Collegio;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio;
 - c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
 - d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti didattici.
- 5) Il Coordinatore del Collegio può delegare l'esercizio di proprie funzioni a un altro professore di ruolo del Collegio o a commissioni di docenti *ad hoc*, previa approvazione del Collegio. In particolare, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Coordinatore delega un professore di ruolo del Collegio a sostituirlo nei compiti di gestione del Corso di laurea magistrale stesso.
- 6) Al Coordinatore del Collegio può essere assegnata un'indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Approvazione e modifiche del Regolamento del Collegio

Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio ed emanato dal Direttore del Dipartimento.

Per la modifica o l'integrazione del Regolamento si applicano le norme e le procedure previste per la sua adozione.

Art. 9

Entrata in vigore del Regolamento del Collegio

Il Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DIDATTICO IN STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Art. 1 Finalità del Regolamento.

Il Regolamento del Collegio didattico in Studi europei e internazionali disciplina il funzionamento del Collegio didattico, le sue competenze e procedure, nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme statutarie, del Regolamento generale di Ateneo, del Regolamento del Dipartimento.

Art. 2 Generalità.

1. Il Collegio didattico in Studi europei e internazionali dei Corsi di laurea magistrali in *Relazioni internazionali* e *Studi europei* provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici relativi ai Corsi di laurea di cui all'allegata Tabella A, nonché alla verifica dei risultati.

2. Gli eventuali aggiornamenti annuali, relativi all'attivazione o disattivazione di Corsi di laurea, comportano l'automatica modifica della Tabella A, che non costituisce modifica del presente Regolamento.

Art. 3 Consiglio del Collegio in Studi europei e internazionali.

1. Il Collegio didattico è composto da:

- a) i docenti (professori e ricercatori) che svolgono di norma esclusivamente o prevalentemente la propria attività didattica nell'ambito dei Corsi di studio elencati nella Tabella A;
- b) n. 1 rappresentante del personale TAB che svolge i propri compiti presso il Collegio stesso;
- c) una rappresentanza degli studenti iscritti al complesso dei Corsi di laurea attivati dal Collegio, stabilita nel numero di cinque rappresentanti se il complesso dei Corsi di laurea attivati ha più di 2000 iscritti e da tre se il complesso dei Corsi di laurea attivati ha meno di 2000 iscritti.

2. I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 sono eletti rispettivamente ogni quattro e ogni due anni, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti elettorali allegati al Regolamento generale di Ateneo.

3. I docenti che afferiscono ad altro Organo Collegiale del Dipartimento e svolgono parte della propria attività didattica nell'ambito di uno o più Corsi di laurea del Collegio didattico in Studi

europei e internazionali hanno diritto a partecipare, previa loro richiesta, alle riunioni del Consiglio di questo Collegio didattico, ma senza diritto di voto.

Art. 4 Funzioni del Consiglio del Collegio didattico in Studi europei e internazionali.

Spetta al Consiglio del Collegio didattico in Studi europei e internazionali:

- a) organizzare e regolamentare i servizi di orientamento e tutorato per tutti i Corsi di laurea attivati al proprio interno;
- b) stabilire i criteri generali per la formulazione dei piani di studio degli studenti, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
- c) definire i criteri generali per lo svolgimento delle attività seminariali, di laboratorio, di quelle relative a stage e tirocini, nonché di tutte le “Altre attività formative”;
- d) esaminare e approvare tutte le pratiche concernenti le carriere degli studenti;
- e) collaborare con il Dipartimento nel coordinamento dell’organizzazione degli insegnamenti secondo il calendario accademico, con la definizione del quadro degli orari delle lezioni;
- f) stabilire eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti;
- g) determinare le modalità degli obblighi di frequenza delle attività didattiche;
- h) formulare al Consiglio di Dipartimento:
 - proposte concernenti piani di sviluppo, con riguardo anche alla programmazione e richiesta dei posti di professore e di ricercatore;
 - pareri sulle destinazioni e sulle modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
 - proposte concernenti le risorse finanziarie e il personale TAB per il funzionamento del Collegio didattico in Studi europei e internazionali e dei suoi Corsi di laurea Magistrale;
 - proposte concernenti l’utilizzazione dei fondi destinati alle borse di collaborazione studenti;
 - pareri sulla concessione ai docenti dell’autorizzazione a fruire di periodi di congedo per svolgere esclusiva attività di ricerca;
 - proposte in relazione ai regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea.

Art. 5 Modalità di funzionamento del Consiglio del Collegio didattico in Studi europei e internazionali.

1. Il Collegio didattico in Studi europei e internazionali è convocato di norma dal suo Coordinatore con comunicazione scritta inviata, almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali è possibile una convocazione con due soli giorni d’anticipo, e limitata ai membri del Collegio aventi diritto di voto), a tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi. La comunicazione indicherà il luogo, il giorno, l’ora d’inizio e l’ordine del giorno dell’adunanza.

Nell'ordine del giorno devono essere inseriti anche gli argomenti per il cui esame sia stata presentata richiesta scritta al Coordinatore da parte di almeno un decimo dei consiglieri.

2. Il Collegio didattico è convocato, di norma (escluso il mese di agosto), almeno due volte ogni semestre.

3. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio è disciplinata dall'art. 36, commi 1 e 2, dello Statuto di Ateneo. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono valide se risulta presente la metà più uno (con arrotondamento in difetto) degli aventi diritto di voto. Ai fini della determinazione del numero legale si sottrae il numero di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si aggiunge il numero dei professori fuori ruolo e dei docenti in congedo o in aspettativa soltanto se intervengono all'adunanza. Coloro che non hanno diritto di voto sulle questioni all'ordine del giorno non sono computati ai fini della determinazione del numero legale.

4. All'inizio di ogni seduta il Coordinatore designa come Segretario il docente di più recente nomina in ruolo.

5. Su proposta del Coordinatore o di almeno un decimo dei consiglieri e previa approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, è possibile procedere all'esame di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

6. I verbali delle adunanze sono di norma approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Coordinatore e dal Segretario. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria della Presidenza del Collegio didattico in Studi europei e internazionali.

7. I verbali delle adunanze, una volta approvati, sono pubblici; le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali in cui sono custoditi.

8. Il Collegio didattico in Studi europei e internazionali, ove sia chiamato a esaminare argomenti che richiedano un preventivo lavoro istruttorio o di approfondimento, può costituire nel suo seno, con apposita votazione, commissioni incaricate di riferire al Consiglio stesso, entro un termine prestabilito, i risultati del proprio lavoro. Ogni commissione così costituita nomina al suo interno un coordinatore.

Art. 6 Votazioni.

1. Le deliberazioni, ai sensi dell'art. 36, comma 4, dello Statuto di Ateneo, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. I voti di astensione non sono computati per il voto di maggioranza; qualora le astensioni raggiungano la maggioranza, la votazione è nulla.

2. Il diritto di voto – ai sensi dell’art. 19, comma 3, secondo capoverso dello Statuto di Ateneo – è regolato nel modo seguente:

- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori.

3. Nessuno può prendere parte al voto o assistere a votazioni sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 7 Coordinatore.

1. Al Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali spetta:

- a) convocare e presiedere il Collegio;
- b) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio;
- c) vigilare sul rispetto delle norme stabilite dal Collegio per lo svolgimento delle attività didattiche.

2. Il Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali è eletto dal Collegio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le modalità di elezione di cui al Regolamento Elettorale per gli Organi Monocratici, (Allegato A del Regolamento Generale di Ateneo), ed è nominato con decreto del Rettore.

Il mandato decorre, di norma, dall’inizio dell’anno accademico e ha la durata di quattro anni.

Il Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali deve mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

La funzione di Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali non può essere svolta di norma per più di due mandati consecutivi. L’elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito per il Direttore del Dipartimento dal Regolamento Generale di Ateneo.

Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo del Collegio d’intesa con il Direttore del Dipartimento.

In caso di interruzione anticipata del mandato del Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali sono indette nuove elezioni. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quello nominale.

3. Il Coordinatore del Collegio didattico in Studi europei e internazionali è membro di diritto del Coordinamento Didattico del Dipartimento.

4. Il Coordinatore può designare un suo Vicario, individuato tra i professori di ruolo del Collegio didattico in Studi europei e internazionali. Il Vicario sostituisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o per delega. Ove il Coordinatore non provveda, la funzione Vicaria è assunta dal Decano.

5. Il Coordinatore designa un referente per ciascuno dei Corsi di laurea attivati, di cui si può avvalere per l'organizzazione e la programmazione didattica dei Corsi di laurea.

6. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di proprie funzioni specifiche a professori di ruolo di sua fiducia afferenti al Collegio didattico in Studi europei e internazionali.

Art. 8 Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento del Collegio didattico in Studi europei e internazionali.

Il presente Regolamento – ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 4 e dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo – è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Collegio didattico in Studi europei e internazionali, è successivamente trasmesso agli Organi Collegiali centrali ed è emanato dal Rettore. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione. Le modifiche del Regolamento seguono le norme e le procedure previste per la sua adozione.

Allegato al Regolamento di funzionamento del Collegio didattico in Studi europei e internazionali dei Corsi di laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Politiche

TABELLA A

Corsi di laurea ex D.M. 270/04

Corso di laurea Magistrale in Relazioni internazionali (CLM 52)
Corso di laurea Magistrale in Studi europei (CLM 90)

Corsi di laurea ex D.M. n. 509/99

Corso di laurea in Relazioni internazionali (Cl. 60/s)
--

Regolamento per l'utilizzazione degli spazi dedicati del Dipartimento di Scienze Politiche da parte degli studenti

Capo I. Iniziative svolte su proposta degli studenti

1. Le proposte di iniziative che comportino l'utilizzazione di spazi di pertinenza del Dipartimento di Scienze Politiche devono essere presentate da studenti che ricoprano il ruolo di rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche o nei Consigli di Corso di Laurea di Scienze Politiche. In caso contrario, la Commissione Spazi deve accertare che l'iniziativa proposta sia effettivamente espressione di un'esigenza manifestata da un numero significativo di studenti del Dipartimento di Scienze Politiche.
2. Le proposte di iniziative che comportino l'utilizzazione di spazi di pertinenza del Dipartimento di Scienze Politiche saranno distinte in:
 - a) iniziative aventi scopi didattico/culturali;
 - b) iniziative non aventi scopi didattico/culturali
3. Le iniziative aventi scopi didattico/culturali dovranno essere preventivamente valutate per iscritto dalla Commissione Spazi, acquisito il parere scritto della Commissione Didattica, e autorizzate dal Direttore.
4. Le iniziative non aventi scopi didattico/culturali dovranno essere preventivamente valutate per iscritto dalla Commissione Spazi e autorizzate dal Direttore.
5. Tutte le iniziative non potranno comunque svolgersi o proseguire in orario successivo alle 23,30 e dovranno, in ogni caso, svolgersi conformemente ai regolamenti comunali in materia di igiene, sanità e quiete pubblica.
6. La richiesta di spazi nel Dipartimento di Scienze Politiche da utilizzare per le predette iniziative dovrà essere formulata per iscritto e dovrà contenere le seguenti informazioni, separatamente illustrate:
 - a) elenco nominativo dei soggetti che richiedono l'utilizzazione degli spazi;
 - b) sottoscrizione da parte dei soggetti proponenti del modulo "Assunzione di Responsabilità";
 - c) indicazione degli spazi richiesti;
 - d) indicazione della data e durata di utilizzazione degli spazi;
 - e) descrizione dell'iniziativa per la quale gli spazi vengono richiesti e relativo programma di svolgimento;
 - f) descrizione della valenza didattico/culturale dell'iniziativa (per le sole attività aventi scopo didattico/culturale);
 - g) illustrazione della congruità dell'iniziativa con le attività didattiche del Dipartimento (per le sole attività aventi scopo didattico/culturale);
 - h) indicazione dei soggetti ai quali è destinata l'iniziativa;
1.elencazione nominativa dei soggetti non ricompresi nel corpo docente, tecnico/amministrativo e studentesco del Dipartimento di Scienze Politiche che parteciperanno all'iniziativa con descrizione delle qualifiche e delle motivazioni della loro partecipazione;
 - i) indicazione delle modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa e degli spazi richiesti per l'affissione, anche in deroga al Capo IV "Affissioni degli studenti" del presente documento (allegando le relative locandine, manifesti e quant'altro usato per pubblicizzare l'iniziativa). La concessione momentanea di spazi per la pubblicizzazione in deroga al Capo IV "Affissioni degli studenti" è di esclusiva competenza del Direttore.

Non saranno esaminati e valutati dalla Commissione Spazi le richieste mancanti anche di una sola delle informazioni sopra riportate.

7. La richiesta scritta dovrà essere consegnata in originale al coordinatore della Commissione Spazi e, per le sole attività aventi scopo didattico/culturale, in copia al coordinatore della Commissione Didattica di norma 30 (trenta) giorni prima della data in cui gli spazi richiesti dovranno essere utilizzati.
8. In relazione alle sole attività aventi scopo didattico/culturale, la Commissione Didattica entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta comunicherà alla Commissione Spazi il proprio parere consultivo in merito alla rilevanza didattico/culturale dell'iniziativa per la quale vengono richiesti gli spazi del Dipartimento e alla congruità dell'attività medesima alle attività didattiche del Dipartimento.
9. La Commissione spazi valuterà la richiesta scritta sottoposta al suo esame entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della medesima ovvero, per le sole attività aventi scopo didattico/culturale, dalla ricezione del parere scritto consultivo emesso dalla Commissione Didattica.
10. Per tutti i punti non espressamente considerati, Il presente regolamento si richiama al regolamento di ateneo "norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti" emanate con Decreto Rettorale del 8/07/2009, di cui è parte integrante.

Capo II. Aula 20 Rappresentanze studentesche

11. L'Aula 20 costituisce luogo di riunione delle rappresentanze studentesche presenti all'interno del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e dei Consigli di Corso di Laurea di Scienze Politiche.
12. L'accesso all'Aula 20 avverrà su base turnaria settimanale stabilita dalla Commissione Spazi dopo le elezioni delle rappresentanze studentesche.
13. Nell'utilizzazione dell'Aula 20 dovranno essere mantenuti il decoro, l'ordine e la pulizia del luogo e del suo arredamento ed è vietata ogni attività che possa disturbare il normale svolgimento delle attività del Dipartimento di Scienze Politiche.

Capo III. Aula 21 Attività studenti

14. L'Aula 21 costituisce luogo di riunione per le iniziative autorizzate ai sensi delle norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti (istruttoria e autorizzazione) emanate con Decreto Rettorale del 8/07/2009.
15. L'accesso all'aula 21 avviene sulla base di un calendario approvato settimanalmente dal Coordinatore della Commissione Spazi. La richiesta di utilizzazione dell'aula 21 deve essere presentata presso gli uffici di direzione con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data per la quale si richiede l'utilizzazione dell'aula 21.
16. Nell'utilizzazione dell'Aula 21 dovranno essere mantenuti il decoro, l'ordine e la pulizia del luogo e del suo arredamento ed è vietata ogni attività che possa disturbare il normale svolgimento delle attività del Dipartimento di Scienze Politiche.

Capo IV. Affissioni degli studenti

17. Il Dipartimento di Scienze Politiche mette a disposizione per le affissioni degli studenti 21 bacheche e 1 plancia di plexiglass riservata al Dipartimento ed una riservata agli studenti così distribuite:
 - a) piano terra: 6 bacheche e 2 plance plexiglass

- b) primo piano: 4 bacheche
 - c) secondo piano: 3 bacheche
 - d) terzo piano: 8 bacheche
18. Le bacheche e le plance saranno assegnate ai rispettivi utilizzatori dalla Commissione Spazi in ragione del 75% degli spazio disponibile alle rappresentanze studentesche elette nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e nei Consigli dei corsi di laurea. Il restante 25% sarà riservato ad affissioni da parte di studenti non collegati a rappresentanze studentesche elette nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e nei Consigli di corsi di laurea.
 19. Nelle bacheche e nelle plance è vietata l'affissione di materiale offensivo ovvero che palesemente violi il decoro del Dipartimento di Scienze Politiche.
 20. E' vietata l'affissione di materiale di qualsiasi genere sui cancelli e sui muri del Dipartimento di Scienze Politiche (interni ed esterni).
 21. Durante il periodo elettorale le bacheche e le plance a disposizione delle affissioni degli studenti verranno temporaneamente riassegnate alle liste candidate seguendo una procedura di sorteggio, ponderata per le liste già rappresentate negli organi collegiali di Dipartimento